

Uguaglianza: un esame critico

Nel corso della storia del pensiero il concetto di uguaglianza non ha avuto un significato univoco, bensì diverso a seconda dei requisiti oggetto dell'uguaglianza. Si può identificare un'uguaglianza giuridica e un'uguaglianza sostanziale; all'interno della prima si può effettuare una distinzione tra l'uguaglianza davanti alla legge e l'uguaglianza nella libertà; mentre la seconda si può caratterizzare come uguaglianza delle caratteristiche personali o come uguaglianza economica; la quale a sua volta può essere distinta in uguaglianza dei risultati e uguaglianza delle opportunità.

Uguaglianza giuridica o formale: come detto, può essere intesa in due modi. Il più celebre è quello dell'isonomia, o *uguaglianza davanti alla legge*. È il principio in base al quale non vi sono norme giuridiche (relative a una specifica fattispecie) diverse a seconda delle singole persone o di singole categorie di persone; ogni singola norma o ogni legge è applicata a tutti senza eccezioni. Ogni individuo va trattato *nella stessa maniera* di ogni altro, indipendentemente dalle diverse e mutevoli condizioni soggettive. Casi uguali vanno trattati in modo uguale¹. Nessun individuo dev'essere favorito dalle regole del diritto. In genere consegue a un'asserzione di tipo etico: gli esseri umani possiedono il medesimo *status* morale, sono tanti "uno" dall'eguale valore morale, non si ammette che esista un uomo che sia più importante di un altro uomo. È un'uguaglianza di status formale.

Un'interpretazione diversa dell'uguaglianza giuridica è quella che la intende come "uguaglianza dei diritti di difendere la persona e la proprietà", più sinteticamente come "uguaglianza di libertà"² o "eguale indipendenza" fra tutti gli esseri umani. In questa accezione l'uguaglianza è nei diritti e nei doveri, ma solo se i diritti sono intesi come diritto a non essere aggrediti o invasi, e i doveri sono ricondotti al dovere di non aggredire o invadere gli altri. L'uguaglianza nei diritti alla non-aggressione enfatizza la libertà, e quindi il diritto degli individui a essere uguali *nella libertà*, non l'uniformità di trattamento *in sé*, come nella concezione precedente³. Un esempio che illustra la differenza fra i due tipi di uguaglianza è il seguente: una ipotetica legge sulla coscrizione obbligatoria per tutti – uomini e donne, giovani e anziani ecc. – soddisfa il primo tipo di uguaglianza ma non il secondo. Così come l'imposizione della schiavitù a tutti da parte di un tiranno⁴.

Esempi di violazione dell'uguaglianza giuridica: il regime di schiavitù; la diversa legislazione a cui erano sottoposti in Francia clero, aristocrazia e terzo stato (es. i primi due stati godevano di un'esenzione fiscale totale); il voto ponderato, in cui i votanti non hanno lo stesso peso (violazione del criterio 'una testa, un voto'); le quote riservate per l'accesso al lavoro; i lavoratori hanno un trattamento più favorevole dei datori di lavoro in seno al processo del lavoro (legge 533/1973 in Italia); e in generale tutte le situazioni in cui due individui vengono trattati diversamente in relazione a una caratteristica soggettiva o di gruppo (ad esempio la razza, o il reddito)⁵.

Per la citazione del presente saggio: P. Vernaglione, *Uguaglianza*, in Rothbardiana, <http://www.rothbard.it/filosofia-politica/uguaglianza.pdf>, 31 luglio 2009.

¹ Aristotele, *Etica Nicomachea* (323 a.C.), in *Opere*, Laterza, Roma-Bari, vol. 7, 1973, pp. 113-115. Ad esempio, un ricco e un povero, o un uomo e una donna, o un biondo e un bruno, che commettono lo stesso tipo di omicidio devono essere sanzionati nello stesso modo. Le caratteristiche personali non devono essere motivo per un diverso trattamento.

² H. Spencer, *Social Statics*, Chapman, London, 1851.

³ È l'impostazione del liberalismo classico di matrice lockiana: J. Locke, *Il secondo trattato sul governo* (1690), Rizzoli, Milano, 1998. Nell'epoca contemporanea è sostenuta nella maniera più coerente e radicale dal libertarismo americano: cfr. A. Rand, *La virtù dell'egoismo* (1964), Liberilibri, Macerata, 1999; M.N. Rothbard, *L'etica della libertà* (1982), Liberilibri, Macerata, 1996.

⁴ Tra una situazione in cui tutti si è egualmente colpiti da una legge ingiusta e una in cui qualcuno riesce a sottrarsi, secondo questa impostazione è meglio la seconda ipotesi. Inoltre se all'interno di uno Stato una comunità decide di autogovernarsi, automaticamente viene meno l'uguaglianza davanti alla legge dei due gruppi di individui, ma ciò non è detto che sia un limite, in quanto la libertà di autogoverno può essere considerata un valore superiore.

⁵ L'art. 3 della Costituzione italiana è quello che contiene i due principi dell'uguaglianza giuridica e sostanziale, rispettivamente nel primo e nel secondo comma. La Corte costituzionale italiana interpreta tale articolo anche nel senso

Uguaglianza sostanziale, che può essere di due tipi:

1) Uguaglianza delle caratteristiche personali. Due soggetti (o due entità) sono uguali se risultano identici tra loro rispetto a un dato attributo. Questo attributo deve essere misurabile, in modo che sia successivamente possibile la comparazione. Ad esempio, se Mario e Giovanni sono alti entrambi esattamente un metro e ottanta, allora si può dire che sono di altezza “uguale.” Lo stesso si può dire per il peso corporeo. Due o più persone sono “uguali” nel senso più completo se sono identiche in tutti i loro attributi. Questa condizione coincide con l'*uniformità*.

Tuttavia nel mondo reale essa è impossibile: l'intelligenza, la bellezza, l'altezza, il colore degli occhi, la forza, la salute, le abilità, le doti naturali, le vocazioni, le attitudini, il carattere, i gusti, e le combinazioni di tutti questi elementi, variano da individuo a individuo⁶, e non sono misurabili. L'umanità è caratterizzata da un alto grado di varietà, diversità, differenziazione: in breve, disuguaglianza⁷. Una perequazione di queste caratteristiche fra le persone o è impossibile o darebbe luogo a interventi moralmente aberranti, come ad esempio imporre agli individui con entrambi gli occhi sani di cedere un occhio agli individui ciechi⁸.

Concezioni simili oggi ci appaiono come degli incubi distopici, tuttavia nel corso della storia a volte si sono manifestate in pensatori⁹ o in esperimenti sociali terminati tragicamente¹⁰. Il mito greco di Procuste allude a tale vagheggiamento¹¹.

che cittadini che si trovano in situazioni differenti devono essere trattati in maniera differente, perché in alcuni casi trattarli in maniera uguale comporterebbe una ingiusta penalizzazione di una data categoria. Il motivo per cui si tratta in modo differente deve essere “ragionevole”. Ha elaborato tale dottrina con la sentenza 15/1960, con la quale stabilì che non vi è violazione dell'uguaglianza giuridica (dunque dell'art. 3) nella legge n. 748/1954 che, per il ruolo di segretario nei comuni della provincia di Bolzano, chiede fra i requisiti anche quello di essere oriundi della provincia e di conoscere sia l'italiano sia il tedesco. Inoltre la Corte costituzionale talora ha ritenuto che il principio di uguaglianza formale o giuridica debba prevalere sul principio di uguaglianza sostanziale (è consentito il lavoro notturno delle donne [210/1986], sono illegittime le quote nelle liste elettorali [422/1995]), talaltra che il principio di uguaglianza sostanziale debba prevalere sul principio di uguaglianza formale (legittimità di azioni positive per l'imprenditoria femminile [109/1993], legittimità di un trattamento più favorevole per i lavoratori in seno al processo del lavoro [13/1977]).

⁶ È una legge ferrea di qualsiasi organizzazione quella che prevede il formarsi di un'élite o oligarchia di individui che, in conseguenza di superiori capacità, personalità, carisma, intelligenza, motivazione ecc., ne assumono la leadership (Michels). Se tale ruolo non viene assunto con la forza, non vi è niente di male in ciò, anzi rappresenta la premessa per decisioni più efficienti ed efficaci.

⁷ Si sostiene che alcune capacità personali siano dovute alla sorte e non al merito: ma la straordinaria creatività scientifica di Einstein, come pure quella artistica di Gauguin, devono essere considerate loro proprietà e non proprietà collettive della società. Esse caratterizzano infatti così *intimamente* la loro personalità che – eccetto forse che in una società schiavistica – non possono essere trattate come proprietà della società, proprio come non lo possono i loro occhi o le loro mani; altrimenti alcuni individui vengono trattati come mezzi e non come fini⁷. Inoltre, nella valutazione dei risultati, non è possibile separare le doti naturali da altre azioni volontarie, a esse mescolate, come l'impegno, lo sforzo, il sacrificio, a loro volta indispensabili per coltivare le qualità naturali. E anche la fortuna, spesso indicata quale elemento che genera guadagni o vantaggi “immeritati”, non può essere isolata e identificata, è troppo inestricabilmente intrecciata con le azioni umane; potrebbe accadere che alcuni ricchi siano sfortunati, nel senso che guadagnano meno della loro produttività, dunque di quanto meritano.

⁸ R. Nozick ha fatto notare che la rettifica di un elemento giudicato “immeritato” come la bellezza fisica dovrebbe condurre a un'assurda costrizione per gli individui di bell'aspetto, sovvenzionare interventi di chirurgia estetica a favore delle persone esteticamente sgradevoli. R. Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia* (1974), il Saggiatore, Milano, 2000.

⁹ Ad esempio, il mistico Gioacchino da Fiore (1145-1202) profetizzava l'avvento di una Terza Età della storia terrena, quella finale dello Spirito Santo, che sarebbe stata caratterizzata dalla liberazione dai corpi materiali, trasformati in corpi spirituali votati esclusivamente a una vita contemplativa. Ciò avrebbe fatto scomparire tutte le differenze concrete fra individui tipiche della fisicità. Anche il comunismo dell'illuminista francese G.B. Mably (*Dialoghi di Focione*, 1764; *Dotte proposte*, 1786; *Dei diritti e dei doveri del cittadino*, 1758, pubblicato nel 1789) da premesse giusnaturalistiche trae conclusioni ugualitarie: gli uomini sono perfettamente uguali, nel senso di uniformi.

¹⁰ La Cambogia sotto la dittatura di Pol Pot e dei khmer rossi dal 1976 al 1979 può essere considerata un esempio storicamente recente di tale concezione.

¹¹ Procuste (dal termine greco Προκρούστης, “lo stiratore”) era un brigante che, appostato sul monte Coridallo, nell'Attica, lungo la via sacra tra Eleusi e Atene, aggrediva i viandanti, li collocava su un letto scavato nella roccia e

2) Uguaglianza economica; gli indicatori delle risorse economiche a cui si è fatto maggiormente ricorso sono il patrimonio o il reddito. La convinzione che i redditi o le ricchezze delle persone non debbano distanziarsi troppo, anche se le distanze sono determinate dai meriti o dal talento, è fortemente radicata, anche se non è mai stata dimostrata¹². L'uguaglianza economica propugnata nel corso della storia è di due tipi, dei risultati e delle opportunità.

a) Uguaglianza dei risultati: tutti gli individui possiedono il medesimo patrimonio o reddito. Poiché è praticamente impossibile che ciò si verifichi spontaneamente come esito finale dell'attività economica di tutti i soggetti, tale obiettivo può essere conseguito solo in due modi: 1) in un contesto in cui è ammessa la libera iniziativa e la proprietà privata, attraverso un gigantesco intervento redistributivo *ex post* (dopo l'attività di produzione); che, nella versione più elementare e radicale, è basato sulla divisione di tutta la ricchezza o di tutto il reddito per il numero di persone, in modo che ciascuno consegua la media (cioè tutti lo stesso valore monetario); 2) non ammettendo la proprietà privata ma solo la proprietà pubblica, e assegnando a ciascuno il medesimo reddito monetario, indipendentemente dal tipo di attività. Il comunismo è la teoria che approssima meglio tale concezione, sebbene non tutte le versioni di comunismo vi approdino¹³.

Questo tipo di uguaglianza, oggigiorno screditata anche presso i sostenitori dell'uguaglianza, soffre di alcuni limiti logici, che determinano l'*impossibilità* del suo conseguimento. La ricchezza, per essere valutata in modo rigoroso, deve essere espressa non in termini monetari, ma in termini reali, come godimento di beni e servizi acquisibili in un dato luogo¹⁴. Ma, se è così, essa non è perequabile: ad esempio, la condizione di una persona che vive a New York è necessariamente difforme da quella di un indiano che vive sulla riva del Gange, se non altro perché il primo può godere della *skyline* di Manhattan, impossibile per il secondo, che però a sua volta può beneficiare di un bagno nel Gange, o del paesaggio relativo, circostanza impossibile per il primo. I due beni sono non-omogenei: non esiste alcun criterio oggettivo che consenta di quantificare, e quindi confrontare, il valore di un bagno nel Gange con la vista dello *skyline* di Manhattan; per decidere poi chi debba essere tassato e chi sussidiato, in modo da ripristinare una condizione di uguaglianza. Dal momento che ogni individuo è necessariamente situato in uno spazio differente, in luoghi che possiedono caratteristiche naturali e/o artificiali diverse, il suo reddito reale *non può non* differire da quello di un altro¹⁵.

b) Uguaglianza delle opportunità: tutti vengono posti nelle stesse condizioni di partenza; cioè tutti dovrebbero avere non *uguali* redditi o patrimoni, bensì *uguali chance* di conseguire qualsiasi

faceva in modo che avessero tutti la stessa lunghezza, amputando quelli più lunghi del letto e stirando a martellate quelli più corti.

¹² Secondo l'economista F. von Hayek questo tenace pregiudizio può essere spiegato facendo riferimento alle strutture sociali e produttive, ristrette e inevitabilmente collettivistiche, che hanno caratterizzato l'intera preistoria umana: «prima degli ultimi 10 mila anni l'uomo è vissuto per un periodo almeno cento volte più lungo in piccoli gruppi di circa cinquanta cacciatori che si dividevano il cibo rispettando rigidamente un ordine di dominio all'interno del territorio comune difeso dal gruppo [...] I bisogni di questo antico [...] tipo di società hanno determinato gran parte dei principi morali dai quali ci facciamo ancora governare». F.A. von Hayek, *L'atavismo della giustizia sociale* (1976), in Id., *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee* (1978), Armando, Roma, 1988, p. 70.

¹³ Ad esempio, la formula marxiana "da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni" (*Critica del programma di Gotha*, 1875), non può avere come esito l'uguaglianza dei redditi o dei patrimoni, perché la quantità di beni e servizi goduta da ciascuno dipende dai propri bisogni. È simile la posizione del protocomunista francese E-G. Morelly (*Basiliade*, 1753; *Il codice della natura*, 1755).

¹⁴ Il reddito monetario non è sufficiente, perché la moneta è una semplice unità di conto, un numero astratto, ed eguagliare il numero di unità monetarie non significa eguagliare i redditi reali. Infatti, in luoghi diversi il livello dei prezzi può essere diverso, e dunque un uguale reddito monetario non garantirebbe un pari potere d'acquisto. Se poi si considerano luoghi appartenenti a Stati diversi (e non si vede perché gli egualitaristi non debbano pretendere l'uguaglianza a livello mondiale) le cose si complicano, perché bisogna calcolare il potere d'acquisto di due monete diverse, e comunque sempre in termini di beni e servizi acquistabili.

¹⁵ M.N. Rothbard, *Potere e mercato. Lo Stato e l'economia* (1962), Ibl Libri, Torino, 2017, cap. 6, par. 5.

reddito o patrimonio¹⁶. Il concetto è poco rigoroso e non offre indicazioni precise sul piano operativo: non si può sapere quando due individui sono stati posti in una condizione tale da avere esattamente la stessa gamma di opportunità. Ma il punto principale è che l'uguaglianza delle opportunità è impossibile di fatto. Ogni persona non potrebbe cominciare dallo stesso punto, perché il mondo in cui nasce non è stato creato ieri; è vario e infinitamente diversificato e i luoghi differenti, come si è visto sopra, implicano necessariamente condizioni differenti e non perequabili: l'opportunità del newyorkese di navigare intorno a Manhattan non può mai essere "livellata" con l'opportunità dell'indiano di nuotare nel Gange. Un'altra circostanza che impedisce l'uguaglianza delle opportunità è il fatto che genitori differenti hanno abilità diverse, trasmettono un'educazione diversa ai figli e questo determina opportunità diverse per questi ultimi; in coerenza con il principio dell'uguaglianza di opportunità bisognerebbe sottrarre tutti i bambini alle famiglie e sottoporli a un'educazione unica di Stato, un esito tirannico che gli stessi sostenitori dell'uguaglianza non auspicano.

Dunque alla fine questo tipo di uguaglianza si traduce di fatto in una opzione a favore della riduzione delle distanze economiche fra gli individui attribuendo i cosiddetti diritti economico-sociali, in particolare la disponibilità di un minimo di reddito o l'accesso ad alcuni servizi (principalmente l'istruzione e la sanità gratuite o semigratuite); oppure attraverso le "quote" per specifiche categorie o gruppi. Dunque attraverso politiche di redistribuzione della ricchezza. Tuttavia non esiste alcun criterio oggettivo che giustifichi l'imposizione di una particolare "distanza" fra i redditi o le ricchezze, in particolare fra i più alti e i più bassi; per cui le redistribuzioni sono sempre arbitrarie.

Inoltre, dal momento che le persone hanno qualità e talenti differenti (e diversi saranno anche occasioni, incontri, fortuna, salute e così via), pur partendo da una stessa condizione esse conseguiranno nel tempo ricchezze e redditi di entità diversa, chi altissimi, chi medi, chi bassi ecc.; dunque, se l'uguaglianza dei punti di partenza venisse realizzata una sola volta e per sempre, dopo un certo periodo di tempo le condizioni delle persone tornerebbero ad essere notevolmente diseguali; per questo motivo anche l'uguaglianza delle opportunità è associata a una redistribuzione della ricchezza ripetuta, e non *una tantum*.

In termini di efficienza, la redistribuzione della ricchezza ripetuta provoca disincentivi al lavoro e all'intrapresa, in quanto le persone laboriose riceveranno un reddito inferiore a quanto prodotto, mentre i pigri riceveranno un reddito superiore al loro contributo; entrambe le categorie dunque riterranno inutile impegnarsi¹⁷.

Dal punto di vista etico, sia l'uguaglianza economica assoluta sia l'uguaglianza dei punti di partenza confliggono con la libertà "negativa", in quanto sono in contrapposizione con il diritto alla proprietà dei beni che ciascuno ha prodotto con il proprio lavoro: infatti la redistribuzione comporta che ad alcuni sia sottratta con la forza la loro proprietà per attribuirli ad altri, o che alcuni siano costretti a compiere azioni a vantaggio di altri.

Inoltre l'uguaglianza giuridica e sostanziale sono in conflitto reciproco: ad esempio, le quote riservate, volte a realizzare l'uguaglianza sostanziale, violano l'uguaglianza giuridica; oppure il trasferimento forzoso di ricchezza o di reddito realizzato per perseguire l'uguaglianza economica viola l'uguaglianza giuridica, perché i soggetti a cui sono sottratte le risorse sono trattati diversamente da quelli a cui sono attribuite¹⁸.

¹⁶ Si può far risalire tale concezione al cosiddetto liberalsocialismo, che ha la sua origine a fine Ottocento in Inghilterra, rappresentato dalle figure di T.H. Green, B. Bosanquet, D.G. Ritchie e L.T. Hobhouse. Nel Novecento la versione più organica di tale concezione è contenuta in J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), Feltrinelli, Milano, 1997.

¹⁷ È vero che la libertà economica, sprigionando le capacità di ciascuno, può determinare forti differenze nei redditi e nelle ricchezze. Ma tale situazione porta con sé anche una maggiore accumulazione di capitale, un maggiore sviluppo, miglioramenti tecnologici e un più elevato tenore di vita medio.

¹⁸ In realtà sono sufficienti le diverse aliquote dell'imposizione fiscale progressiva o anche l'aliquota unica dell'imposizione proporzionale per configurare una violazione dell'uguaglianza giuridica, perché gli individui sono trattati diversamente (pagano una somma diversa) in base al requisito del reddito. Teoricamente solo un prelievo in somma fissa uguale per tutti salvaguarderebbe l'uguaglianza giuridica.